

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1981

Omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale regionale, degli enti dipendenti dalla Regione, nonché degli altri enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, non sempre nei provvedimenti di trasferimento di personale dallo Stato o da enti pubblici alle Regioni sono state affrontate (anzi, quasi nella totalità dei casi, l'argomento è stato pressochè trascurato) le questioni attinenti alla ricongiunzione, ai fini del trattamento previdenziale e pensionistico, dei servizi prestati presso gli enti di provenienza con quello presso gli enti di destinazione.

Per porre rimedio a questo stato di cose, è necessario l'intervento di una legge statale, in quanto, ai fini del trattamento pensionistico e di quello di fine servizio, il personale regionale è iscritto rispettivamente alla CPDEL e all'INADEL, i cui ordinamenti, disciplinati appunto da leggi statali, non prevedono deroghe agli istituti ivi previsti.

Tale esigenza è stata evidenziata anche nell'incontro degli assessori regionali al personale tenuto presso la Regione Liguria il 5 giugno 1981, al termine del quale fu convenuto all'unanimità di promuovere presso le rispettive Regioni la presentazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, dell'annesso disegno di legge nel testo concordato in quella sede.

Giova ricordare che fino ad oggi alle Regioni a statuto ordinario il personale è stato trasferito a norma dei seguenti provvedimenti legislativi:

1) decreti del Presidente della Repubblica 14 e 15 gennaio 1972, nn. dall'1 all'11 (personale statale);

2) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (per-

sonale degli istituti per l'addestramento professionale: INIASA, ENALC, INAPLI);

3) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (personale dei cosiddetti enti per la casa: INCIS, GESCAL, ISES, ISSCAL);

4) legge 18 novembre 1975, n. 764 (personale della « Gioventù italiana »);

5) legge 23 dicembre 1975, n. 698 (personale dell'ONMI);

6) legge 30 aprile 1976, n. 386 (personale dell'Ente Maremma);

7) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (ulteriore personale proveniente dallo Stato e dalle opere universitarie);

8) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e legge 21 ottobre 1978, n. 641 (personale degli enti disciolti);

9) leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833 (personale degli enti mutualistici, interessato dalla riforma sanitaria).

Nel programmare tutti gli anzidetti trasferimenti non è stata adeguatamente considerata la situazione nella quale si sarebbe venuto a trovare il personale di cui trattasi nei riguardi del trattamento di quiescenza (cioè pensione) e di previdenza (cioè buonuscita).

Per i dipendenti provenienti dall'amministrazione dello Stato esiste una precisa normativa che regola la ricongiunzione dei servizi nel caso di trasferimento agli enti locali; i dipendenti provenienti dagli enti locali, inquadrati nel ruolo unico regionale, continuano ad essere iscritti presso gli stessi enti previdenziali (CPDEL, INADEL). Invece il personale proveniente da altri enti pubblici, già iscritto all'INPS e per il quale gli enti di provenienza erano obbligati alla corresponsione dell'indennità di anzianità mediante la costituzione di appositi fondi, viene a trovarsi in una situazione di disagio a causa di norme contraddittorie, che non consentono di definire in modo corretto ed uniforme le posizioni in ordine al trattamento pensionistico e di fine servizio.

Per quanto riguarda la pensione, l'articolo 6 della legge n. 29 del 1979 prevede la ricongiunzione a titolo gratuito dei servizi prestati presso gli enti pubblici soppressi. Tuttavia resta escluso da tale previsione il personale che, pur provenendo dagli stessi enti pubblici, è transitato alle Regioni al momento della loro attivazione, attraverso l'istituto del comando. Inoltre esistono incertezze applicative della predetta norma, per quanto attiene al personale proveniente da alcuni enti, tanto è vero che per i dipendenti transitati dall'ISSCAL la CPDEL ha ritenuto di respingere le domande di ricongiunzione gratuita.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame è rivolto ad ovviare ai sopraindicati inconvenienti, prevedendo che a tutto il personale, comunque transitato o che transita nei ruoli regionali per effetto di leggi anche regionali, sia esteso il beneficio dell'articolo 6 della citata legge n. 29 del 1979 ai fini del ricongiungimento di tutti i servizi e periodi già utili a pensione, semprechè non siano ricongiungibili in virtù di altre disposizioni vigenti in materia.

Il quinto comma dell'articolo in esame, escludendo l'applicazione dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ha inteso eliminare ogni limite temporale al diritto dei dipendenti provenienti dallo Stato al riconoscimento del trattamento di pensione computato sulla base della retribuzione in godimento al momento della loro cessazione dal servizio, in analogia a quanto previsto dalla legge 6 febbraio 1973, n. 16, per i dipendenti degli enti locali transitati alle Regioni.

L'articolo 2 tratta di eventuali fondi integrativi del trattamento di fine servizio o di pensione esistenti presso gli enti di provenienza. La soppressione di tali fondi si rende necessaria in quanto trattasi di istituti non previsti nell'ordinamento delle Regioni e in quello degli enti locali. Tuttavia le somme maturate sono da liquidare ai singoli titolari dei suddetti rapporti previdenziali, costituendo l'effetto prodotto da quei rapporti sino alla data del passaggio alle Re-

gioni e, come tali, rientranti nella sfera dei diritti acquisiti.

L'articolo 3 tratta delle questioni attinenti all'indennità premio di fine servizio.

Dopo aver individuato i destinatari della norma (primo comma), l'articolo disciplina i rapporti tra le amministrazioni ed enti di provenienza e l'INADEL, cui debbono essere versate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta, le somme corrispondenti alle indennità di anzianità e ad analoghi trattamenti di fine servizio maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL (secondo comma). Tale versamento non ha luogo in tutti quei casi nei quali gli ordinamenti di provenienza e quello dell'INADEL prevedono l'automatica ricongiunzione dei servizi (per esempio quando il dipendente passa dallo Stato alla Regione) ovvero l'automatica riunione dei servizi (per esempio quando il dipendente passa da un comune alla Regione).

Il terzo comma precisa la finalità del versamento delle somme contemplate dal comma precedente. Esso pone all'INADEL un adempimento; cioè, stabilita la posizione di stato giuridico nella quale viene collocato il dipendente nell'ordinamento regionale, accertato il corrispondente trattamento economico soggetto alla contribuzione INADEL, rilevati l'anzianità di servizio e i periodi che hanno dato luogo alla maturazione della somma versata, l'Istituto stesso calcola l'importo dell'indennità premio di servizio virtuale e detto importo costituisce la somma occorrente a determinare presso l'INADEL la posizione previdenziale dell'interessato.

Il successivo quarto comma stabilisce che il suddetto importo è il limite della somma che l'INADEL può trattenere, con l'obbligo di restituire all'interessato l'eventuale eccedenza rispetto alla somma già maturata. Nessun onere farà carico agli interessati e agli

enti di destinazione in caso di differenza negativa. Analoga previsione normativa è già presente nella nostra legislazione (cfr. articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761) e ne è destinatario il personale che verrà immesso nei ruoli del servizio sanitario.

In merito al quinto comma, occorre ricordare che nel silenzio totale della legge sulla utilizzazione delle somme maturate a beneficio dei singoli lavoratori a titolo di indennità di anzianità, tanto gli enti di provenienza quanto quelli di destinazione hanno in certi casi liquidato le somme maturate alla data del trasferimento direttamente agli interessati. Tentativi esperiti presso l'INADEL per ottenere il riscatto (a titolo oneroso) dei servizi liquidati ai fini dell'indennità di anzianità hanno dato luogo (almeno fino ad oggi) ad esito negativo, in quanto sembrerebbe ostare l'ordinamento dell'Istituto. E però certo, in ogni caso, che tale ordinamento non consente il riscatto dei servizi posteriori al 1° aprile 1968, nè consente il riscatto di oltre 14 anni. Perciò per rendere giustizia a questi lavoratori occorre prevedere alcune deroghe specifiche alle limitazioni e preclusioni poste dall'attuale ordinamento dell'INADEL.

I commi sesto e settimo, per la loro trasparenza, non hanno necessità di commento.

L'ottavo comma tende a svincolare l'erogazione dell'indennità di fine servizio da parte dell'INADEL dal conseguimento del diritto a pensione da parte degli istituti di previdenza.

Con l'ultimo comma, infine, si prevede la estensione delle esaminate disposizioni al personale degli enti che dalla vigilanza statale passano a quella regionale.

L'articolo 4 estende la normativa della legge in esame al personale comunque transitato o che transiti nei ruoli degli enti locali, anche per effetto di leggi regionali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Pensione)*

Ai fini del trattamento di pensione, il personale, comunque transitato o che transita nei ruoli regionali, per effetto di leggi anche regionali, dallo Stato o da altri enti, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data del relativo transito, alle casse pensioni amministrare dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza. Il disposto non si applica nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessato dal rapporto di impiego o di lavoro, semprechè non abbia avuto titolo all'iscrizione ai sensi di specifiche leggi anche regionali.

Il personale di cui al comma precedente, che abbia esercitato opzione per il mantenimento del trattamento pensionistico di provenienza in virtù di apposita legislazione, ha facoltà di rinnovare l'opzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che viene inquadrato nei ruoli regionali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonchè delle disposizioni concernenti la riforma sanitaria (leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349; decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; leggi 23 dicembre 1978, n. 833, e 29 febbraio 1980, n. 33), o ai superstiti, viene data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. L'opzione deve essere esercitata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di inquadramento, se successiva.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi si applica, ai fini della ricongiunzione di tutti i servizi e periodi già

utili a pensione, l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, semprechè non siano ri-congiungibili in virtù di diverse disposizioni vigenti in materia.

Al personale contemplato nel presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 118 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 2.

(Fondi integrativi)

Con effetto dalla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli regionali sono soppressi i fondi integrativi del trattamento di fine servizio o di pensione dei quali è beneficiario il personale che viene inquadrato nei ruoli stessi.

Le somme maturate ai titoli di cui al comma precedente sono liquidate a favore dei singoli beneficiari.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 3.

(Indennità premio di servizio)

Ai fini del trattamento dell'indennità premio di servizio, il personale comunque transitato o che transita nei ruoli regionali, per effetto di leggi anche regionali, dallo Stato e da altri enti è obbligatoriamente iscritto all'Istituto nazionale dipendenti enti locali a decorrere dalla data del relativo transito. Il disposto non si applica nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore

della presente legge sia cessato dal rapporto di impiego o di lavoro, semprechè non abbia avuto titolo all'iscrizione ai sensi di specifiche leggi anche regionali.

In relazione ai transiti del personale di cui al precedente comma le amministrazioni o gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione provvederanno a versare all'INADEL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso, semprechè i servizi e/o periodi che hanno dato luogo a tali indennità non siano ricongiungibili in virtù di diverse disposizioni vigenti in materia.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi e/o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato, presso tali amministrazioni o enti, ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla data **predetta di iscrizione**, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai precedenti commi secondo e terzo, è corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento. Non può essere posta a carico del personale transitato nè degli enti di destinazione l'eventuale differenza negativa.

Al personale, a favore del quale gli enti di provenienza hanno liquidato, anche per il tramite degli enti di destinazione, le somme maturate in capo al personale stesso a titolo di indennità di anzianità, è data la facoltà di rifondere come previsto ai precedenti commi secondo e terzo ovvero di riscattare secondo l'ordinamento dell'INADEL i servizi e/o periodi che hanno dato luogo

all'indennità liquidata. In deroga alle limitazioni e/o preclusioni di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, i servizi e/o periodi sono riscattabili anche se di durata superiore agli anni quattordici e se posteriori alla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, medesima.

Nel caso che l'interessato chieda di essere ammesso a rifondere la somma di cui al comma precedente, la somma stessa è gravata di un interesse composto del 4,50 per cento per ciascun anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riscossione da parte dell'interessato e fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di versamento all'INADEL.

Nel caso che l'interessato abbia chiesto o chieda il riscatto, questo avviene con le modalità vigenti presso l'INADEL, prendendo a base del contributo del riscatto la retribuzione in godimento al momento in cui l'interessato stesso ha presentato o presenta la relativa domanda.

All'atto della cessazione del servizio l'INADEL corrisponde l'indennità premio di servizio al personale di cui al precedente primo comma, ancorchè questo non abbia conseguito il diritto alla pensione delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ai sanitari (CPDEL e CPS) e semprechè abbia raggiunto un'anzianità utile di almeno un anno.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale comunque transitato o che transiti nei ruoli degli enti locali anche per effetto di leggi regionali.